

dovrà le Carni, quali Calamieri di tempo in tempo, a misura de' loro cambiamenti, saranno loro consegnati dall' Ufficio del Deputato alle Carni, e sarà ognuno di essi tenuto di vender le Carni stesse senza alterazione di sorte al prezzo prescritto dalli Calamieri suddetti.

VI. Non essendo assolutamente permesso alli Venditori di Carni di aggiungere alla Carne che vendono alcuna sorte di così detta Zonta, consistente in Testa, Piedi, o Menuzzami de' quali, quelli del Manzo, devono tutti indistintamente esser consegnati all' Arte de' Luganegheri, e li altri vender devonsi separatamente soltanto a chi ne ricercasse, necessario si rende a chiara intelligenza di chiunque, di dichiarire, che non sarà lecito egualmente di aggiungere alla Carne che viene comprata, nessuna quantità di Osso spolpato, nè di Coda, ma sarà soltanto permesso, e tollerato l'aggiungere alli Tagli di Carne, che venissero ricercati da' Compratori, picciola porzione di Carne della stessa specie, ma di Taglio inferiore, e che non oltrepassi la misura di un' Oncia, e mezza per ogni Libbra del Taglio migliore che fosse stato ricercato.

VII. Sarà preciso dovere di tutti li Venditori delle Carni suddette far incontrar, e bollar le loro Bilancie, e Pesì almeno due volte all' Anno, com' è prescritto dalle